



LETTERA PER IL CLIENTE

Nuoro, 02 ottobre 2026

Srl e contributi INPS sugli utili accantonati a riserva – le sentenze della Cassazione di settembre 2026, il recupero dei contributi versati e il passaggio a Srl di imprese individuali e società di persone

Gentile Cliente,

la Cassazione ha stabilito che il socio lavoratore di una Srl non deve i contributi INPS a percentuale sugli utili accantonati a riserva e non distribuiti. La novità ha tre conseguenze pratiche, che questa circolare illustra:

- cambia il comportamento da tenere sui versamenti contributivi dei soci di Srl;
- si apre la possibilità di recuperare i contributi già versati, ma corre la prescrizione;
- la Srl diventa più conveniente, e molti imprenditori individuali e soci di Snc e Sas possono valutare il passaggio a questa forma.

Il principio affermato dalla Cassazione

Con tredici sentenze depositate tra il 16 e il 21 settembre 2026 (dalla n. 25377 alla n. 25630), la Sezione Lavoro della Cassazione ha escluso dalla base



contributiva del socio lavoratore di Srl gli utili accantonati a riserva e non distribuiti.

Il ragionamento è lineare. L'art. 3-bis del DL 384/1992 lega il contributo ai redditi d'impresa dichiarati ai fini Irpef. L'utile che resta nella società non entra nella dichiarazione del socio, e il reddito della società non è il reddito del socio.

Resta invece dovuto il contributo sul minimale.

Cosa fare oggi: due strade

Per i versamenti correnti il socio di Srl può scegliere fra due comportamenti.

Strada	In cosa consiste	Profilo di rischio
Prudenziale	Pagare i contributi anche sugli utili a riserva e poi chiedere il rimborso	Nessuna esposizione a sanzioni; occorre attendere il rimborso
Diretta	Versare solo il contributo sul minimale	Rischio di contenzioso con l'INPS e di sanzioni

La scelta va fatta caso per caso. Invitiamo i soci di Srl interessati a contattare lo studio prima delle prossime scadenze contributive.

Il passato: rimborso e prescrizione

I contributi già versati sugli utili a riserva si potrebbero recuperare, ma vale la prescrizione decennale. Ogni mese che passa può far perdere il diritto al rimborso delle annualità più lontane.

La strada principale è l'istanza telematica dal Cassetto previdenziale.

Non va però trascurato l'effetto fiscale. I contributi versati sono stati dedotti e possono aver ridotto il reddito complessivo del socio persona fisica assoggettato a IRPEF. Il rimborso va quindi valutato anche per le sue conseguenze sull'imposta, e non solo per l'importo dei contributi recuperabili.



La maggiore convenienza della Srl

Nella mutata situazione la Srl diventa più conveniente. Con l'utile a riserva, su 100 mila euro di reddito il prelievo complessivo scende al 28,6%, contro il 49,15% dell'impresa individuale.

Molti imprenditori individuali e soci di società di persone ci hanno chiesto se e come passare a Srl. I due paragrafi che seguono rispondono a questa domanda.

Da impresa individuale a Srl: il conferimento d'azienda

L'impresa individuale non può trasformarsi direttamente in Srl. La trasformazione vera e propria riguarda le società. Per l'imprenditore individuale la strada è il conferimento dell'azienda, o di un ramo d'azienda, in una Srl di nuova costituzione.

Come funziona

- L'imprenditore conferisce l'azienda nella Srl e riceve in cambio le quote sociali.
- Serve una relazione giurata di stima del complesso aziendale conferito (art. 2465 c.c.).
- La Srl prosegue l'attività senza interruzioni, subentrando nei rapporti aziendali.

Il vantaggio fiscale: la neutralità

Il conferimento d'azienda gode del regime di neutralità fiscale previsto dall'art. 176 del TUIR. L'operazione non fa emergere plusvalenze tassabili.

- La Srl conferitaria subentra nei valori fiscali dell'azienda.
- Il conferente assume la partecipazione allo stesso valore fiscale che aveva l'azienda conferita.
- Le imposte indirette (registro, ipotecaria e catastale) si applicano in misura fissa.



Da Snc o Sas a Srl: la trasformazione

Anche i soci di società di persone hanno un motivo preciso per valutare la Srl. Nella Snc e nella Sas il reddito viene imputato ai soci per trasparenza, che sia distribuito o no, e per questo concorre sempre alla base dei contributi INPS. Nella Srl, secondo la Cassazione, gli utili lasciati a riserva ne restano fuori.

A differenza dell'impresa individuale, la società di persone può diventare Srl direttamente, con una trasformazione (artt. 2498 e seguenti c.c.).

Gli aspetti civilistici

- **Decisione.** Basta la maggioranza dei soci, calcolata in base alla quota di partecipazione agli utili, salvo che l'atto costitutivo preveda diversamente. Al socio che non ha votato a favore spetta il diritto di recesso (art. 2500-ter c.c.).
- **Perizia.** Il capitale della Srl deve risultare da una relazione di stima del patrimonio sociale (art. 2465 c.c.).
- **Atto notarile.** L'atto va iscritto nel Registro delle Imprese e la trasformazione ha effetto dall'ultimo adempimento pubblicitario.
- **Continuità.** L'ente è lo stesso: la Srl conserva tutti i diritti e gli obblighi della società e prosegue in tutti i rapporti, compresi quelli processuali (art. 2498 c.c.).
- **Responsabilità dei soci.** La trasformazione non libera i soci dalla responsabilità illimitata per i debiti sorti prima, a meno che i creditori acconsentano. Il consenso si presume se i creditori, informati con raccomandata o PEC, non lo negano espressamente entro 60 giorni (art. 2500-quinquies c.c.).

Gli aspetti fiscali: la neutralità

La trasformazione è fiscalmente neutrale (art. 170 TUIR). Non si realizzano plusvalenze e i beni conservano i valori fiscali che avevano.



- L'anno della trasformazione si divide in due periodi d'imposta. Il reddito fino alla data di efficacia è tassato per trasparenza in capo ai soci, quello successivo sconta l'IRES.
- Le riserve formate prima della trasformazione con utili già tassati in capo ai soci non vengono tassate di nuovo quando si distribuiscono, a condizione che in bilancio sia indicata la loro origine (art. 170, c. 4, TUIR).
- L'imposta di registro si paga in misura fissa.

Una scelta da ponderare

Il passaggio a Srl non conviene sempre e non conviene a tutti. Il vantaggio contributivo dipende dalla scelta di lasciare gli utili in società. Prima di decidere serve una simulazione su misura, che tenga conto di questi fattori:

- la politica di distribuzione degli utili;
- il livello di reddito;
- l'IRES, l'IRAP e la tassazione dei dividendi;
- i costi di gestione della Srl;
- l'eventuale opzione per la trasparenza fiscale (art. 116 TUIR), con la quale il vantaggio contributivo non vale;
- le questioni che la Cassazione ha lasciato aperte sulla base contributiva degli utili distribuiti, per i quali il trattamento resta incerto.

Il supporto dello studio

Lo studio assiste i clienti su entrambi i fronti.

- **Contributi INPS.** Verifica delle annualità recuperabili, calcolo degli effetti IRPEF del rimborso e presentazione dell'istanza dal Cassetto previdenziale.
- **Operazioni straordinarie.** Trasformazioni, fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda, seguiti in tutte le fasi: analisi di convenienza, pianificazione fiscale, coordinamento con notaio e perito, fino agli adempimenti successivi all'operazione.



Chi è socio lavoratore di una Srl, o sta valutando di dare alla propria impresa o società di persone una nuova forma giuridica, può contattare lo studio per un'analisi del proprio caso.

Cordiali saluti.

Studio Denti & Associati

